



M

0

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533  
O DIRITTO AI SENSI DELLA  
REGISTRO E DA OGNI SPESA  
TASSA  
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO DI

## SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill. m. g. Magistrate:			Oggetto
Dott. Raffaele	ROMA	Primo Presidente f. f.	
Dott. Giovanni	OLLIA	- Presidente di sezione	
Dott. Giovanni	PRESTIPINO	- Consigliere -	R.G.N. 28438/01
Dott. Giovanni	PAOLINI	- Consigliere -	Cron. 2207P
Dott. Ernesto	LUPO	- Consigliere -	Rep.
Dott. Francesco	SABATINI	- Consigliere -	Ud. 30/01/03
Dott. Fabrizio	MIANI CANEVARI	- Consigliere -	C.C.
Dott. Mario Rosario	MORELLI	- Rel. Consigliere -	
Dott. Giuseppe	MARZIALE	- Consigliere -	

## ORDINANZA


sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CASALUCE, in persona del Sindaco  
pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,  
LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio  
dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso  
dall'avvocato ANTONIO SASSO, giusta delega a margine  
del ricorso;

- ricorrente -

contro

2003 STELLATO MATRONA, AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE  
103 DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI;





- intimati -

per regolamento preventivo di giurisdizione in  
relazione al giudizio pendente n. 304/01 del Tribunale  
di SANTA MARIA CAPUA VETERE;  
udito l'avvocato Antonio SASSO;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio il 30/01/03 dal Consigliere Dott. Mario  
Rosario MORELLI;  
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Antonio Martone il quale chiede che le  
Sezioni unite della corte di cassazione, in camera di  
consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice  
ordinario, con le conseguenze di legge.



## RITENUTO IN FATTO

- che, con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, la dott.ssa Matriona Stellato chiedeva che fosse disposta in via di urgenza, ex art. 700 c.p.c., la sua reintegrazione nelle funzioni di segretario comunale del Comune di Casaluce, dalle quali era stata rimossa con decreto del Sindaco, in data 26 settembre 2000, con cui le era stato "revocato" l'incarico "per gravi violazioni di legge e dei doveri di uffici";

- che, concesso dal giudice adito il chiesto provvedimento cautelare, nel giudizio di merito successivamente riassunto dalla Stellato si è costituito il Comune. Il quale ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione;

- che, con ricorso a questa Corte ex art. 41 c.p.c., il Comune ha sostenuto che la presente controversia non rientri tra quelle "relative al rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni" devolute (in conseguenza della intervenuta privatizzazione della rispettiva disciplina) alla cognizione esclusiva del G.O. dall'art. 68 del d. lgs. 1993 n. 29 [nel testo novellato dall'art. 18 del d. lgs. 1998 n. 80 ed



ora sostituito dall'art. 63 del T.U. n. 165 del 2001]. E ciò in quanto la "revoca" del segretario comunale, nel nuovo quadro disciplinatorio di cui alla l. 1997 n. 127, sarebbe, in realtà, inerente non già al rapporto di servizio - id est di lavoro in senso proprio - che intercorre tra il segretario e l'Agenzia autonoma dei segretari comunali, bensì al successivo e distinto rapporto organico, in virtù del quale lo stesso segretario, per effetto di nomina del Sindaco, viene investito della funzione pubblica di organo dell'amministrazione locale: innestandosi così - sempre secondo il ricorrente - quella revoca, come già l'atto di nomina, in un rapporto, quindi, di natura tipicamente organizzatoria e per ciò interamente dominato dalle regole del diritto pubblico. La cui eventuale violazione resterebbe, appunto, riservata alla cognizione del giudice amministrativo, secondo i generali criteri di riporto della giurisdizione;

- che l'intimata non si è costituita in questo giudizio.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, in base al loro nuovo ordinamento professionale (sub art. 17, commi 68 - 86, l. 15 maggio 1997 n. 17 e d.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465),



i segretari comunali (e provinciali) sono pubblici funzionari dipendenti da una Agenzia autonoma dotata di soggettività giuridica di diritto pubblico, che, normalmente (salvo permanenza in disponibilità presso l'Agenzia stessa), svolgono le proprie funzioni presso un ente locale, in base ad incarico loro conferito attraverso un provvedimento di nomina del Sindaco (o del Presidente della Provincia), cui spetta un corrispondente potere di revoca.

Per cui, effettivamente, può dirsi che faccia capo agli stessi un duplice rapporto: di servizio, nei confronti dell'Agenzia, ed organico, nei confronti del Comune (o Provincia);

-che tale duplicità di aspetti caratterizzanti la figura del segretario certamente, però, non presuppone o comporta una duplicità di competenze giurisdizionali: rispettivamente - in tesi - del G.O. o del G.A. secondo che trattisi di controversie (del segretario) con l'Agenzia o con l'ente territoriale;

-che, viceversa, siffatte controversie, sia con l'Agenzia che con l'ente territoriale, traenti, comunque, direttamente o indirettamente, causa dalla qualità di pubblico dipendente del



segretario, devono ritenersi devolute, in ogni caso, alla cognizione del G.O., attesa l'ampia portata della normativa che (salvo tassative eccezioni, che non riguardano, però, la figura del segretario) attribuisce, appunto, a quel giudice la cognizione di "tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni" (art. 63 T.U. n. 165/01, già art. 68 d. lgs. 29/93).

E ciò anche alla luce delle condivise indicazioni ermeneutiche della Corte costituzionale (cfr. sent. 2001 n. 275, punto 3), per la quale, anche con riferimento a soggetti "per cui può riscontrarsi un elemento concorrente di preposizione ad un ufficio pubblico" (come nel caso del "dirigente"; la cui figura è per più profili equiparabile a quella del "segretario"), il legislatore delegante e quello delegato (in sintonia) hanno inteso "modellare tutti i rapporti dei dipendenti della P.A. secondo il regime privato del rapporto di lavoro, traendone le conseguenze anche sul piano del riparto di giurisdizione a tutela degli stessi dipendenti, in base ad una esigenza di unitarietà della materia";

-che, non depone in contrario la rilevata



distinzione tra i due rapporti - di impiego ed organico - riferibili al segretario, poiché ciò non esclude che il secondo rapporto presupponga pur sempre il primo, che vi sia collegato e ne costituisca, in certo qual senso, una fase; come anche confermato dall'art. 45 del d.P.R. n. 465/1997 - che postula l'unicità ed unitarietà appunto, del rapporto di impiego del segretario, comprensiva, dei suoi aspetti funzionali - e dall'art. 17 dello stesso decreto, che in modo similmente unitario riferisce quel rapporto all'Agenzia, titolare dei poteri disciplinari nei confronti del segretario;

-che elementi di segno contrario, rispetto alla soluzione accolta, neppure possono trarsi dalla diversità dell'amministrazione nell'ambito della quale il segretario svolge le sue funzioni rispetto a quella di sua dipendenza, poiché tale duplicità di rapporti<sup>appalti</sup> soggettivi del segretario non si pone in termini sostanzialmente diversi da quelli del comando o distacco del lavoratore, nel settore privato, presso altra impresa, che similmente non comporta l'individuazione di un "datore di lavoro" diverso;

-che nemmeno, infine, in contrario rileva il



"carattere organizzatorio" dell'atto di revoca, su cui particolarmente fa leva l'amministrazione ricorrente, atteso che nel quadro dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, cui si correla la devoluzione delle correlative controversie alla giurisdizione ordinaria, le "determinazioni per l'organizzazione degli uffici" sono assunte, ex art. 4, comma 2, d. lgs. n. 29/1993 cit., dagli organi preposti "con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro" non dissimilmente dalle "misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro". Del che, del resto, è ulteriore conferma nella espressa previsione, sub art. 68 d. lgs. n. 29/1993 cit., delle "controversie concernenti... la revoca degli incarichi dirigenziali" tra quelle, a titolo esemplificativo, "incluse" nell'area di cognizione del G.O. come giudice del lavoro;

-che nulla va disposto in tema di spese di questo giudizio in assenza di controparte costituita.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, respinge il ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario. Nulla per le spese.





Roma, 30 gennaio 2003.

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria

26 GIU. 2003



IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533